

Legge regionale 29 gennaio 1985 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1985).

Art. 59

Opere ed impianti nei poli turistici

In relazione alla destinazione di spesa prevista con l' articolo 46, secondo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, per le finalità previste dall' articolo 2, lettere d) ed f), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come modificato con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 38, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l' anno 1987.

Il predetto onere fa carico al capitolo 8156 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.